



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | SCOPIGNO | RUGGERO |
| <input type="checkbox"/> | FALCIONI | GIORGIO |
| <input type="checkbox"/> | SCAVONE | FRANCESCO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5005/09
spedito il 24/07/2009
- avverso la sentenza n° 66/16/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

██
██

difeso da:

CATALANO AVV. ISABELLA
VIA ENRICO ALBANESE N. 19 90100 PALERMO PA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 299 2007 0005388335 IRAP 2003

SEZIONE
N° 35
REG.GENERALE
N° 5005/09
UDIENZA DEL

SEZIONE 35

08/06/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°
123/35/10

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

PRONUNCIATA IL:

08/06/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 GIU. 2010

Il Segretario

FATTO

La S. [REDACTED] impugnava la cartella di pagamento n. 299 2007 0005388335, contestando le somme richieste a titolo di IRAP, per un importo di € 44.666,54, per violazione o falsa applicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, non avendo la stessa invitato la contribuente a fornire chiarimenti, nonché dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, a motivo della mancata comunicazione dell'esito della liquidazione tesa ad evitare la reiterazione di errori o consentire la regolarizzazione di errori formali da parte della contribuente. In via subordinata rilevava che a seguito della iscrizione a ruolo era emerso che ai fini Irap non erano stati dedotti costi deducibili e, pertanto, la base imponibile erroneamente riportata in dichiarazione doveva essere depurata dai costi non contabilizzati.

L'ufficio si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e rivendicare la legittimità delle pretese tributarie riportate in cartella.

L'adita C.T.P. di Roma, con sentenza n. 66/16/08 del 26.3.2008, depositata il 26.05.2008, ha ritenuto infondati i motivi addotti dalla contribuente. I giudici di prime cure hanno rilevato infatti che la prevista preventiva comunicazione eccepita dalla ricorrente risultava regolarmente trasmessa, e che al ricorso non era stata allegata la relativa documentazione. Ritenuto che l'iscrizione a ruolo era scaturita dall'omesso versamento dell'imposta dichiarata a debito dalla stessa contribuente, scomputata di quanto versato a titolo di acconto, anche se non dichiarato, respingevano il ricorso, compensando le spese.

Avverso la predetta sentenza ha prodotto appello la S. [REDACTED], sostenendo di aver prodotto in data antecedente l'udienza di primo grado una memoria illustrativa con allegata una copiosa documentazione tesa a dimostrare la omessa contabilizzazione, in sede di dichiarazione, per mera dimenticanza, di costi deducibili. Ritiene pertanto che la base imponibile ai fini Irap debba essere ricondotta ad un importo pari ad € 203.329,00 anziché € 728.585,00, come indicato in dichiarazione, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta. In merito alla emendabilità e ritrattabilità delle dichiarazioni dei redditi, cita sentenze della Corte di Cassazione e chiede che in fase contenziosa venga determinata la corretta base imponibile.

Si è costituito in giudizio l'appellato Ufficio per rilevare che l'impugnata cartella di pagamento scaturisce dalla mera liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e le somme dovute ma non versate risultano dall'esame della stessa dichiarazione dei redditi della contribuente. Fa quindi presente che in sede di appello la parte si limita a riprodurre quanto già dedotto nel ricorso e che ha già costituito oggetto di esame da parte dei giudici di primo grado. Del tutto legittima deve ritenersi la procedura posta in essere dall'A.F. che ha liquidato le imposte ai sensi del 36-bis sulla base dei dati e degli elementi direttamente forniti dalla società contribuente. Riconosce il principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione sancito dall'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, ma l'integrazione o correzione devono essere prodotte entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, termine, questo, previsto a pena di decadenza. Chiede, pertanto, l'Ufficio, venga respinto il ricorso e dichiarato legittimo il proprio operato.

L'appellante ha prodotto una memoria illustrativa con la quale respinge il rilievo dell'Ufficio in ordine ad una mera riproposizione in appello di quanto dedotto in primo grado, avendo indicato in modo preciso il punto della sentenza che ha inteso impugnare.

relativo alla allegazione della copiosa documentazione, erroneamente ritenuta omessa da parte dei primi giudici.

Riguardo alla seconda eccezione sollevata dall'Ufficio, riporta ex pluribus una sentenza della Cassazione, secondo la quale, avuto riguardo alla capacità contributiva, è del tutto possibile "far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione, attraverso la procedura disciplinata dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti processuali, ritiene di dover respingere l'appello, essendo infondati e pretestuosi i motivi adottati a suo sostegno.

La decisione della C.T.P. di Roma, in ordine ai punti oggetto di impugnativa da parte della S. [REDACTED], non presenta ragioni di censura. I giudici di prime cure hanno correttamente deciso sulla base di quanto dedotto dalle parti e dei dati disponibili: in particolare hanno tenuto conto dell'omesso versamento dell'imposta dichiarata dalla contribuente, mentre per quanto riguarda gli allegati, ne hanno constatato la mancata allegazione, posto che, per cause certamente non imputabili ai medesimi, non erano stati verosimilmente posti a loro disposizione in tempo utile.

La tesi dell'appellante in ordine alla emendabilità e ritrattabilità in fase contenziosa della dichiarazione, del tutto ammissibile in linea di principio, secondo quanto riportato anche nelle citate sentenze della Corte di Cassazione, non può essere accolta nel caso in esame. Come esattamente rilevato anche dall'Ufficio nelle controdeduzioni all'appello, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa in tema di imposta Irap, tesa a correggere errori che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d'imposta, è regolata in modo specifico dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, che prescrive come termine inderogabile quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, termine, nel caso di specie ampiamente scaduto.

Quanto infine alla possibilità di far valere comunque errori commessi in buona fede attraverso la procedura disciplinata dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, tardivamente e illegittimamente invocata dall'appellante, essa deve ritenersi assolutamente inammissibile nel caso in esame, posto che la norma riguarda rimborsi di versamenti diretti, versamenti che la contribuente non ha effettuato.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna la parte al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Così deciso in Roma, li 08 giugno 2010.

IL PRESIDENTE - RELATORE

